

inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese, sono acquisiti i bilanci (individuali e, se disponibili, consolidati), le altre informazioni desumibili dalla Centrale dei Bilanci e ogni altra informazione, significativa e rilevante, per valutare la situazione aziendale attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo (validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza, situazione dei mercati di sbocco e di fornitura, ecc.). Le procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es., attraverso sistemi di *credit scoring* e/o di *rating*). Nel caso in cui l'affidato faccia parte di un gruppo, la valutazione tiene conto anche della situazione e delle prospettive del gruppo nel suo complesso. Al fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario le banche utilizzano, anche nella successiva fase di controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi.

Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da apposita delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e devono essere commisurate alle caratteristiche dimensionali della banca. Nel caso di fissazione di limiti "a cascata" (quando, cioè, il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni devono essere svolti con sistematicità, avvalendosi di procedure efficaci in grado di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita.

I criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate (1), nonché le relative unità responsabili devono essere stabiliti dall'organo con funzione di supervisione strategica con apposita delibera che indichi anche le modalità di raccordo tra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. La deroga all'applicazione dei criteri prefissati è consentita esclusivamente in casi predeterminati e seguendo procedure rafforzate, che prevedano il coinvolgimento dell'organo con funzione di gestione. Devono essere altresì stabilite procedure atte a individuare, in dettaglio, gli interventi da attuare in presenza di deterioramento delle posizioni di rischio.

In particolare, la determinazione del valore di recupero dei crediti deteriorati tiene conto dei seguenti fattori: i) tipologia di procedura esecutiva attivata ed esito delle fasi già esperite; ii) valore di pronto realizzo delle garanzie (calcolando per i beni immobili *haircut* in funzione dell'aggiornamento della perizia e del contesto di mercato; per le attività finanziarie scarti coerenti con la natura del prodotto e la situazione di mercato); iii) criteri per la stima del periodo di recupero e dei tassi di attualizzazione dei flussi attesi. Le suddette indicazioni

(1) Nei gruppi bancari i criteri di classificazione, valutazione e gestione devono essere applicati in maniera omogenea.

sono periodicamente aggiornate sulla base dell'evoluzione del quadro di riferimento.

La verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero è svolta, a livello centrale e periferico, dalla funzione di controllo dei rischi o, per le banche di maggiore dimensione e complessità operativa, da una specifica unità, che riporta al responsabile della funzione di controllo dei rischi.

Tali unità verificano, tra l'altro, l'operato delle unità operative e di recupero crediti, assicurando la corretta classificazione delle esposizioni deteriorate e l'adeguatezza del relativo grado di irrecuperabilità (1). Nel caso di valutazioni discordanti, si applicano le valutazioni formulate dalla funzione di controllo dei rischi.

L'*internal audit* assicura periodiche verifiche sull'affidabilità ed efficacia del complessivo processo.

Gli organi aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono costantemente aggiornati dei risultati conseguiti nell'applicazione dei criteri e delle procedure individuate e valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure.

Il sistema dei controlli interni deve, infine, garantire che l'intero processo di gestione del rischio ricomprenda l'esposizione al rischio di credito derivante dall'operatività diversa dalla tipica attività di finanziamento, costituita dai derivati finanziari e di credito, dalle operazioni SFT ("*securities financing transactions*") e da quelle con regolamento a lungo termine, così come definite nella disciplina relativa al trattamento prudenziale dei rischi di controparte.

A tal fine, le banche sono tenute anche al rispetto dei requisiti organizzativi per l'operatività in derivati di credito (2).

Nel caso di partecipazione ad accordi di compensazione, su base bilaterale o multilaterale, che misurano il rischio di controparte sulla base dell'esposizione netta anziché lorda, le banche verificano che gli accordi abbiano fondamento giuridico. Nel caso in cui i predetti accordi intendano riconoscere anche a fini prudenziali l'effetto di riduzione del rischio devono attenersi al rispetto dei criteri previsti dalla normativa (cfr. Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, par. 10).

L'esigenza di assicurare idonei presidi non viene meno nei casi in cui i finanziamenti sono concessi nella forma del rilascio di garanzie, posto che il credito di firma concesso espone la banca al rischio di dover successivamente intervenire con una erogazione per cassa, attivando conseguentemente le azioni di recupero. Ciò in particolare quando il rilascio di garanzie costituisce l'attività esclusiva o prevalente della banca.

(1) I controlli dovranno riguardare tra l'altro: la presenza di aggiornati valori peritali delle garanzie; la registrazione nelle procedure automatiche di tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero; le stime dei tempi di recupero e i tassi di attualizzazione utilizzati.

(2) Cfr. Bollettino di vigilanza n. 4 - Aprile 2006 (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/06/Bollvig_04_06.pdf).